

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per la fornitura in noleggio per n. 12 mesi di bombole di ossigeno medicale, comprensiva della relativa distribuzione, gestione e ricarica, occorrenti alle strutture sanitarie dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri insistenti nelle Regioni Lazio, Marche, Sardegna, Umbria, Abruzzo e Molise - **Lotto 2 "Centro"** (dettagliatamente indicati nell'allegato 2 del capitolato tecnico), a cura dell'operatore economico " _____ " di _____.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto:

- *la fornitura in noleggio* (comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché riparazione/sostituzione), per n. 12 mesi, di bombole di ossigeno medicale (aventi le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 del capitolato tecnico e di diversa capacità, come indicato nell'allegato 2 del capitolato tecnico, che riporta le dotazioni minime ordinabili da ciascun Reparto), nonché la relativa distribuzione (compresi trasporto e consegna) e gestione, occorrenti alle strutture sanitarie dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri insistenti nelle Regioni Lazio, Marche, Sardegna, Umbria, Abruzzo e Molise - **Lotto 2 "Centro"** (dettagliatamente indicati nell'allegato 2 del capitolato tecnico), ai seguenti prezzi unitari:

€ ===== (=====) IVA 22% esclusa per una bombola con capacità di 2 litri,

€ ===== (=====) IVA 22% esclusa per bombola con capacità di 5 litri,

€ ===== (=====) IVA 22% esclusa per bombola con capacità di 7 litri,

€ ===== (=====) IVA 22% esclusa per bombola con capacità di 10 litri,

€ ===== (=====) IVA 22% esclusa per bombola con capacità di 14 litri;

Sarà facoltà di ogni Punto Ordinante incrementare (e sarà obbligo dell'operatore economico aggiudicatario garantire) le quantità indicate nell'allegato 2 del capitolato tecnico, nella misura massima del 20% di ogni singola dotazione.

-il servizio di ricarica a domicilio, comprensivo di tutte le spese per il trasporto e la consegna (per gli stessi Reparti di elencati al punto precedente) delle bombole (di diversa capacità), nell'arco dei 12 mesi di noleggio, ai seguenti prezzi unitari:

€ ===== (=====) IVA 4% esclusa per una bombola con capacità di 2 litri,

€ ===== (=====) IVA 4% esclusa per bombola con capacità di 5 litri,

€ ===== (=====) IVA 4% esclusa per bombola con capacità di 7 litri,

€ ===== (=====) IVA 4% esclusa per bombola con capacità di 10 litri,

€ ===== (=====) IVA 4% esclusa per bombola con capacità di 14 litri,

per un importo, per 48 mesi, pari a € **151.831,80** (**centocinquantomilaottocentotrentuno/80**) **IVA al 22% esclusa**, per la fornitura in noleggio delle bombole di ossigeno, con relativa gestione e distribuzione e € **31.116,00** (**trentunomilacentosedici/00**) **IVA al 4% esclusa**, per la fornitura di ossigeno medicale, per un importo complessivo pari ad € **182.947,80** (**centoottantaduemilanovecentoquarantasette/80**) **IVA esclusa**.

L'Accordo Quadro, relativo al **Lotto 2**, è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016.

Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni degli ordinativi attuativi/contratti esecutivi di fornitura basati su di esso, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, senza nuovo confronto competitivo, l'A.D. - al sorgere delle esigenze - richiederà all'operatore economico le relative forniture, come sopra descritto, stipulando di volta in volta appositi ordinativi attuativi/contratti esecutivi, in base alla disponibilità dei fondi, alle esigenze dell'Amministrazione ed entro i limiti e condizioni fissati nell'accordo quadro stesso.

Detti ordinativi/contratti saranno stipulati dai Funzionari delegati fruitori della fornitura e dovranno rispettare i requisiti/condizioni contrattuali del presente accordo quadro e del capitolato tecnico allegato, che ne costituisce parte integrante.

Fermo restando l'importo complessivo dell'accordo quadro, l'impegno stimato in termini quantitativi dei singoli prodotti non deve essere inteso vincolante per l'Amministrazione, che ha la facoltà di richiedere quantitativi di prodotto in misura diversa rispetto a quelli preventivati, purché nei limiti del valore totale dell'accordo quadro.

Le caratteristiche tecniche di configurazione della fornitura sono meglio specificate nel capitolato tecnico, che costituisce parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 2

REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, let. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora, nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'operatore economico ritenga che il prezzo fissato dal presente accordo quadro debba essere aggiornato per effetto della variazione dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo complessivo di cui all'art. 1 superiori al 10%, può produrre formale istanza. La stessa dovrà essere inviata

esclusivamente - a mezzo PEC - al Servizio di Sanità del Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria (crm28078@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it).

L'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a giustificare la richiesta di revisione (ad esempio dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o altri mezzi di prova atti a comprovare la variazione dei prezzi effettivamente sostenuti dall'operatore economico rispetto a quelli dallo stesso documentati al momento della presentazione dell'offerta).

Si precisa che l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria.

L'operatore economico non potrà produrre istanza:

- per le forniture contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- qualora la fornitura sia stata approntata alla verifica di conformità in ritardo rispetto ai termini previsti dall'art. 6.

Il Servizio per la Sanità, avvalendosi di commissione appositamente nominata, procederà all'esame dell'istanza e della documentazione, verificando in termini percentuali l'effettiva maggiore/minore onerosità della prestazione, con riferimento ai prezzi dei materiali/servizi che incidono sull'accordo quadro. L'istruttoria, in relazione alla tipologia di forniture, dovrà tener conto, in primo luogo, di indici ISTAT (NIC, FOI, IPCA), nonché di prezzi aventi carattere di ufficialità o di specifiche rilevazioni ISTAT; in mancanza, potrà tener conto altresì delle risultanze acquisite direttamente presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Ai fini della compensazione, le variazioni in aumento dei prezzi saranno valutate esclusivamente per la parte che eccede il 10% del prezzo complessivo del

contratto di cui all'art. 1, al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce il diritto all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 60 (sessanta) giorni solari, con provvedimento motivato; il provvedimento con il quale viene accolta l'istanza determina anche l'importo della compensazione, che dovrà essere formalizzata con la stipula di un atto aggiuntivo al presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, le parti potranno consensualmente risolvere l'accordo quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c., senza che sia dovuto alcun indennizzo.

Al di fuori delle fattispecie e modalità sopra disciplinate è esclusa qualsiasi clausola di revisione dei prezzi e non trovano applicazione gli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 3

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del presente accordo quadro è di **€ 182.947,80 (centoottantaduemilanovecentoquarantasette/80) IVA esclusa.**

Il presente Accordo Quadro è fonte di obbligo a contrarre i discendenti contratti esecutivi/ordinativi attuativi in capo all'operatore economico, mentre non è fonte di medesimo obbligo in capo all'A.D; pertanto l'operatore economico non avrà nulla a pretendere qualora, alla scadenza naturale dell'Accordo Quadro medesimo, l'importo globale dei singoli contratti esecutivi/ordinativi attuativi stipulati non avrà raggiunto il valore massimo sopraindicato.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente accordo quadro vengono osservate le norme in vigore nonché le seguenti:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegare al presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate, nonché la normativa tecnica di settore, espressamente richiamata nel capitolato tecnico.

ARTICOLO 5

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha una durata di **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica - effettuata esclusivamente a mezzo pec - all'operatore economico, da parte dell'A.D., dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura dei competenti Organi di Controllo amministrativo/contabili.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli appalti specifici (contratti esecutivi/ordinativi attuativi).

L'accordo quadro si intenderà comunque esaurito, in data antecedente, in caso di

raggiungimento del valore economico complessivo dello stesso, previsto all'art. 3.

Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'accordo quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'A.D.. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'A.D., il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'operatore economico ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di spese contrattuali.

ARTICOLO 6

TERMINI DI ADEMPIMENTO

L'operatore economico dovrà garantire:

- la fornitura in noleggio delle bombole di ossigeno, entro e non oltre **3 (tre)** giorni solari alla data di ricezione dell'ordine di fornitura;
- la ricarica a domicilio delle bombole di ossigeno, entro e non oltre **24 (ventiquattro)** ore dalla data di ricezione della richiesta di ricarica, pena l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 11.

E' facoltà del Reparto richiedente (o punto ordinante) qualificare un ordinativo aggiuntivo rispetto alla dotazione minima come "URGENTE". In tal caso, l'operatore economico dovrà garantire la fornitura aggiuntiva entro le **48 (quarantotto)** ore dalla ricezione dell'ordine di fornitura.

Il servizio di riparazione/sostituzione di bombole difettose e/o non idonee all'uso dovrà essere garantito entro e non oltre **3 (tre)** giorni solari dalla data di ricezione della segnalazione di inefficienza da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale periferico, per le anomalie e/o malfunzionamenti riscontrati sui beni forniti.

Le consegne dovranno avvenire presso i siti di consegna indicati nell'allegato 2

del capitolato tecnico.

Eventuali scioperi delle maestranze presso l'operatore economico, purché denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero. I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause simili) impediscano all'operatore economico di rispettare i termini fissati si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'operatore economico ed a giudizio insindacabile dell'A.D.. In questi ultimi casi, l'operatore economico, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale dovrà inoltrare, PENA DECADENZA, entro 10 (dieci) giorni solari dall'evento, unitamente alla domanda di proroga, una esauriente documentazione che giustifichi la durata del ritardo.

Nel periodo di esecuzione contrattuale non dovranno essere compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti dell'operatore economico per ferie. Al riguardo l'operatore economico è tenuto a dare preventiva comunicazione, allegando documenti giustificativi a fondamento della circostanza.

L'A.D., anche in caso di maggiore durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato) non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L'istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all'Ente stipulante, all'indirizzo di posta elettronica certificata

(crm42529@pec.carabinieri.it) prima dell'inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 7

RIFIUTO E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITA'

Nel caso in cui la fornitura non dovesse risultare corrispondente alle prescrizioni contenute nel capitolato o in caso di eventuali altri inconvenienti, il Reparto "Punto ordinante" inoltrerà all'operatore economico una contestazione di rifiuto della merce consegnata.

L'operatore economico ha l'obbligo di provvedere alla completa sostituzione dei prodotti contestati/difettosi entro il termine massimo di **2 (due)** giorni solari dal ricevimento della contestazione, senza alcun costo aggiuntivo.

Resta salva l'applicazione delle penali previste in caso di ritardo considerato inadempienza.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'art. 6 dell'accordo quadro.

Verranno pertanto applicate le penali di cui all'art. 11 in caso di supero dei termini a scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento alla verifica di conformità a quella di comunicazione della verifica di conformità negativa.

ARTICOLO 8

MODIFICHE E VARIANTI

Se nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 101 del D.P.R. n. 236/2012.

ARTICOLO 9

GARANZIA

Le bombole di ossigeno devono essere conformi alla normativa vigente in materia di medicinali per uso umano ex D.Lgs. 219/2006 ed il loro confezionamento

primario (bombola) conforme al D.M. 16.01.2001 e D.M. 19.04.2011 e ss.mm.ii..

Le bombole di ossigeno medicale, nel periodo di noleggio, dovranno essere sottoposte, con oneri a carico dell'operatore economico, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie previste dalla legislazione vigente in materia e tenute in perfetta efficienza operativa.

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria è da intendersi ricompreso nel prezzo di noleggio annuale, pertanto, per tale servizio, non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

Il materiale rimesso in efficienza o reintegrato dovrà essere sottoposto a regolare verifica di conformità.

Ove l'operatore economico non provveda, nei termini richiesti dall'A.D., alla sostituzione delle parti risultate difettose e/o all'effettuazione degli interventi di manutenzione, saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 10

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo quadro e dei contratti attuativi/ ordinativi attuativi discendenti, l'operatore economico presta valida cauzione a mezzo _____ n. _____ emessa in data _____ dalla _____ per un importo di € _____.

Detta cauzione, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, sarà svincolata nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà valida dalla data di stipula del presente accordo quadro fino a quella di ammissione al pagamento del mandato di saldo di tutti i contratti

attuativi discendenti dall'accordo quadro stesso.

ARTICOLO 11

PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali di ogni singolo ordinativo di fornitura, ciascun punto ordinante procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

a. Ritardo nella consegna della fornitura e della richiesta di ricarica delle bombole.

Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per cento, da calcolarsi sull'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo di fornitura non consegnato nei termini fissati.

In caso di protratto ritardo oltre 10° giorno solare, è facoltà di ciascun Punto ordinante dare corso alla risoluzione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Non sono ammesse le consegne parziali, pertanto, ai fini del computo della penale da applicare sul ritardo, sarà presa come riferimento la data della consegna integrale di quanto ordinato.

b. In caso di esito sfavorevole della verifica di conformità (art. 7 del presente accordo quadro).

Per ogni difformità riscontrata dei prodotti alle caratteristiche tecniche descritte nel capitolato sarà applicata una penale pari ad € 20,00.

Nel caso in cui la sostituzione avvenga con un ritardo superiore ai 7 giorni solari, è facoltà dell'Amministrazione dare corso alla risoluzione de contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

c. Ritardo nella consegna della fornitura qualificata "URGENTE":

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini previsti (48 ore), verrà applicata una penale del 2 per cento dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo di fornitura.

In caso di protratto ritardo oltre il 5° giorno solare, è facoltà di ciascun Punto ordinante dare corso alla risoluzione dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Non sono ammesse le consegne parziali, pertanto, ai fini del computo della penale da applicare sul ritardo, sarà presa come riferimento la data della consegna integrale di quanto ordinato.

d. Mancata riparazione/sostituzione dei prodotti contestati/difettosi:

In caso di mancata riparazione/sostituzione dei prodotti contestati/difettosi, verrà applicata una penale del due per cento dell'ammontare netto contrattuale di ciascun ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo, oltre al mancato riconoscimento del prezzo di noleggio per il periodo in cui il prodotto è stato inidoneo all'uso.

In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del presente accordo quadro sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 ad € 500,00, che sarà valutata da apposita Commissione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun ordinativo di fornitura, che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati per iscritto - tramite Pec - dai Responsabili Unici del Procedimento periferici interessati all'operatore economico, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto - tramite Pec - le proprie deduzioni/giustificazioni al Responsabile Unico del Procedimento periferico, nel termine massimo di **5 (cinque)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'operatore economico, a giudizio insindacabile del Responsabile Unico del Procedimento periferico, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, saranno applicate all'operatore economico le penali sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate al Centro Unico Contrattuale - pena decadenza - entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione - a mezzo PEC - con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penalità pari o superiori al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, così come in caso di inadempimento parziale o totale ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione - valutatane la gravità - procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture".

Le penali saranno trattenute sui pagamenti.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari, con ordine di pagare tratto sulla Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con cui viene disposto l'accreditamento della somma a favore dell'operatore economico sul c/c bancario n. _____ - appositamente "dedicato" ai rapporti con la P.A., ai

sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche - presso la

_____ Codice ABI _____ Codice
CAB _____ BIC _____ IBAN _____

_____, dopo la consegna, favorevole verifica di conformità e dietro emissione di regolari fatture da emettere al termine del periodo di noleggio.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto") - introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - all'operatore economico sarà corrisposto solo l'importo imponibile indicato in fattura, mentre l'imposta sul valore aggiunto sarà versata direttamente

all'Erario dall'A.D. (c.d. split payment).

Le fatture dovranno essere emesse entro il termine di 10 giorni solari dal termine del noleggio e trasmesse, in formato elettronico, ai sensi di quanto disposto dal D.M. del 3 aprile 2013, n. 55, attraverso il sistema di interscambio (SDI), al codice IPA che sarà indicato nell'ordinativo di fornitura emesso dal RUP periferico e dovranno indicare:

- per ciascun articolo, la chiara denominazione, la marca, il modello, il numero parte, il prezzo unitario ed il codice a barre (ove disponibile) dei materiali forniti;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato, indicato nell'ordinativo di fornitura;
- il codice IBAN relativo al c/c bancario dedicato riportato nel presente accordo quadro, ovvero nella dichiarazione di variazione a firma del legale rappresentante (nel rispetto delle modalità di seguito richiamate).

Al riguardo si precisa che, in aderenza alla normativa vigente, la mancata indicazione dei predetti codici (CIG e CUP), non consentirà il pagamento delle fatture.

Per tutti i pagamenti, ad esclusione di quello "a saldo", la quota imponibile dovrà essere fatturata al netto della trattenuta dello 0,50%, secondo quanto prescritto dall'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00, l'A.D. procederà alle verifiche previste - *in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602* - con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

Rimane inteso che l'A.D., prima di procedere alla liquidazione del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva

(D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'operatore economico, per motivati casi eccezionali, potrà variare le modalità di pagamento e la relativa quietanza (coordinate bancarie e numero di c/c) indicate in sede di stipula del presente atto negoziale, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dai successivi artt. 13 e 14 del presente accordo quadro. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge.

Qualsiasi comunicazione difforme da quella suindicata verrà considerata nulla e, pertanto, il pagamento verrà effettuato con le modalità indicate al 1° comma del presente articolo, esonerando l'A.D. da qualsiasi responsabilità. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengono "o*pe legis*" e/o per fatto previsto negli atti legali dell'operatore economico, quando anche pubblicate nei modi di Legge, l'operatore economico s'impegna a darne tempestiva notifica all'Ente stipulante ed all'Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. In difetto di tale comunicazione l'A.D. non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente accordo quadro, vantati dall'operatore economico nei confronti dell'A.D., nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che i relativi pagamenti rimangono subordinati alla regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, effettuate secondo le condizioni, termini e modalità previste nel presente capitolato e nel capitolato tecnico allegato. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'A.D. di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'operatore

economico cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.D. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. All'atto della notifica della cessione l'operatore economico dovrà richiedere all'A.D., ai sensi della Circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'espressa accettazione della cessione stessa, facendo esplicito riferimento all'insussistenza di situazioni di inadempienza. La suddetta richiesta dovrà essere opportunamente accompagnata dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del soggetto cedente affinché l'A.D. possa procedere ad una verifica in capo a quest'ultimo per assolvere alle finalità indicate dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Qualora dalla suddetta verifica venga riscontrata una inadempienza da parte dell'operatore economico cedente, l'A.D. non darà il proprio consenso alla cessione del credito notificata. Diversamente, qualora il cedente sia risultato "non inadempiente", l'A.D. comunicherà al cedente ed al cessionario l'espressa accettazione della cessione del credito.

Resta inteso che, in caso di cessione del credito, all'atto del pagamento, l'A.D. procederà, anche nei confronti del cessionario, ad effettuare le verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (regolarità contributiva e accertamento c/o l'Agenzia delle Entrate).

E' fatto, inoltre, obbligo ai cessionari dei crediti di indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve, conseguentemente, utilizzare un conto corrente dedicato.

È fatto, altresì, divieto all'impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure

all'incasso.

Qualora per effettuare il pagamento si dovesse rendere necessario procedere alla reiscrizione a bilancio delle somme a suo tempo impegnate dall'A.D. per l'esigenza in questione, perché trascorso il tempo utile previsto dalla norma per il loro utilizzo (*somme relative a residui passivi perenti*), l'operatore economico, in qualità di avente diritto, dovrà attivare, ai sensi delle vigenti norme, la relativa procedura di reiscrizione a bilancio, mediante presentazione di apposita istanza.

ARTICOLO 13

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s. m. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente accordo quadro sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 15

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati dal capitolato tecnico allegato al presente accordo quadro, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire - esclusivamente a mezzo PEC - al Servizio di Sanità del Dipartimento per l'Organizzazione Sanitaria e Veterinaria (crm28078@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale

(crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente accordo;
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
- d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;

- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;
- disporre la sospensione del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del

periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione i termini di esecuzione ricominceranno a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, l'accordo quadro potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico - effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione dell'accordo quadro prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica - effettuata esclusivamente a mezzo PEC - del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni

contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga ad:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente accordo quadro.

ARTICOLO 17

SUBAPPALTO

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 18

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'ACCORDO QUADRO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico -ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 19

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D., finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli organi di controllo.

ARTICOLO 20

DECADENZA DEI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che l'operatore economico ritenga spettargli in dipendenza del presente

accordo quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di liquidazione finale dell'accordo quadro medesimo.

ARTICOLO 21

SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO

L'operatore economico contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (R.D. del 23 maggio 1924, n. 827) per il quale le spese inerenti all'accordo quadro sono a carico dell'operatore economico;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (disciplina dell'imposta di registro);
- art. 1 della legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottoelencati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali all'operatore economico per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;
- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reinscrizione a bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte,

nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 22

DIRITTO DI RECESSO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dall'accordo quadro, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto accordo quadro siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ARTICOLO 23

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e

D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ovvero dal momento di ricevimento della richiesta di rimborso dell'Amministrazione con indicazione degli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 - *"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recupero Restituzioni e Rimborsi vari"*. Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento potrà avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'Amministrazione spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ARTICOLO 24

BREVETTI

Ogni obbligo derivante da diritti di brevetto, privativa industriale sui materiali o processo di fabbricazione per ottenerli ed ogni onere relativo alla tacitazione di terzi per qualunque rivendicazione sulla provvista, oggetto dell'accordo quadro, resta a carico solo ed esclusivo dell'operatore economico. L'operatore economico s'impegna di rilevare

formalmente l'A.D. da ogni eventuale azione o pretesa da parte di chicchessia avanzata a qualsiasi titolo o ragione.

ARTICOLO 25

CONTROVERSIE

Per le controversie, eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni del c.p.c..

ARTICOLO 26

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del presente Accordo Quadro l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____ Via _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti all'accordo quadro. Dichiaro, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____ . L'operatore economico è tenuto a comunicare -a mezzo PEC- all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 27

ALLEGATI

1. Capitolato tecnico.
2. Patto di integrità.